

COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 28 DEL 09-07-2014

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA 1 MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA – APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addi NOVE del mese di LUGLIO alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta odierna, tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.	N.ro	COGNOME NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si		10	CICERI Marco	Si	
2	GALBIATI Roberto	Si		11	ROSSETTI Marcello	Si	
3	POZZOLI Maria Pia	Si		12	MOTTA Adriano	Si	
4	GALLI Franco	Si		13	SALA Luisa	Si	
5	FEUDALE FOTI Matteo	Si					
6	SAINI Liliana	Si					
7	SAINI Rosalba Maria	Si					
8	BASSI Laura Cinzia		Si				
9	LISSONI Giuseppe	Si					

Partecipa alla seduta L'Assessore non Consiglieri:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	ALBERTI Edoardo Saul	Si	
2	CURTI Laura	Si	

Assiste il Segretario Generale Dr. ENZO MARINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Illustra l'argomento l'Assessore allo Sport **Saini Liliana**.

Al termine il **Presidente** apre la discussione.

La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 09.07.2014 agli atti il quale consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell'intera adunanza, e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta ed allegato alla deliberazione che lo approva.

Terminata la discussione il **Presidente** mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 18 del 16 giugno 2008 con la quale veniva stabilito che la gestione degli impianti sportivi fosse affidata ai sensi dell'art. 90 comma 25 Legge n. 289/2002 a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, anche in forma associata da individuarsi mediante procedura pubblica di selezione individuando l'offerta più vantaggiosa sulla base dei parametri che saranno individuati tra quelli previsti dall'art. 3 della Legge regionale n. 27/2006 tenuto conto della tipologia degli impianti;
- la deliberazione di G.C. n. 79 del 17 giugno 2008 con la quale si provvedeva ad approvare gli schemi delle convenzioni per la gestione in concessione delle strutture di cui sopra dando mandato al Responsabile del Settore Socio-Culturale per l'espletamento della selezione pubblica;
- la deliberazione di G.C. n. 78 del 20/06/2013 con la quale si provvedeva a dare atto di indirizzo al settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia in merito all'affidamento/concessione gestione delle strutture del centro sportivo comunale di Via S. Caterina da Siena e dell'Area Spettacoli di Vicolo degli Alpini;
- la deliberazione di G.C. n. 105 del 18/07/2013 con la quale si provvedeva ad approvare lo schema di convenzione per la gestione del centro sportivo comunale di Via S. Caterina da Siena, alla luce delle convenzioni esistenti ed approvate con delibera di G.C. n. 79 del 17/06/2008;

Considerato che:

- la Convenzione per la gestione del Centro Sportivo Comunale di Via Santa Caterina da Siena 1 è in procinto di scadere e che è intendimento dell'Amministrazione Comunale affidare la gestione del Centro Sportivo del territorio mediante procedura ad evidenza pubblica mantenendone la fruibilità pubblica e la disponibilità per tutte le associazioni sportive presenti nel territorio comunale, escludendo qualsiasi ipotesi di gestione diretta, essenzialmente per carenza di strutture di personale idoneo allo scopo;
- non risulta conveniente per l'Amministrazione Comunale effettuare una gestione diretta degli impianti di cui sopra dal momento che non si dispone delle risorse umane necessarie a garantire la gestione di un servizio che richiede una presenza continua del personale (anche in orari serali);
- in occasione dei precedenti affidamenti in concessione della gestione del Centro Sportivo Comunale (delibera di C.C. n. 29 del 18/07/2005 - C.C. n. 18 del 16 giugno 2008) è stata effettuata una ricognizione dei costi che deriverebbe dalla gestione diretta dell'impianto in parola da cui si evince la maggiore economicità della gestione in concessione;
- uno degli obiettivi della convenzione è di tendere, per quanto possibile, al pareggio economico della gestione dell'impianto;
- il corrispettivo che il Comune dovrà elargire al Concessionario è in stretta relazione con l'utilizzo che sarà fatto della struttura dalle società sportive utilizzatrici e quindi dalle relative

entrate che il concessionario avrà in seguito all'utilizzo. Il corrispettivo è determinato dalla differenza tra le entrate derivanti dall'utilizzo degli spazi e le sue uscite corrispondenti alle spese di gestione a carico del concessionario (custodia, guardiana, pulizia, manutenzione, spese generali ...);

Considerato altresì che con la gestione affidata tramite convenzione, in via preferenziale alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, l'Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità che considera di rilevante interesse pubblico:

- concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi;
- dare piena attuazione all'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, nel valorizzare tutte le forme associative ed in particolare, per quel che riguarda la presente deliberazione, quelle sportive operanti nel territorio comunale;
- realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti, quali società ed associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi stessi;
- ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti sportivi;

Visto che l'art. 90, comma 5 della L. 289/2002 (finanziaria 2003) ha statuito che, ai fini del perseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno, "nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con proprie leggi, le modalità di affidamento";

Rilevato, tra l'altro, che anche l'art. 30 terzo comma del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. statuisce che la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale con predeterminazione dei criteri selettivi;

Vista la Legge della Regione Lombardia n. 27 del 14/12/2006 recante "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali" perseguendo obiettivi di contenimento della spesa pubblica, ai fini del mantenimento di una "funzione pubblica" degli impianti sportivi, disciplina le modalità e i criteri per l'affidamento degli impianti a rilevanza economica a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive in possesso dei requisiti imprenditoriali e tecnici necessari;

Ravvisata quindi la necessità di individuare, nella concreta applicazione di quanto previsto dalla normativa sopra elencata, i criteri per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali a soggetti terzi;

Visto inoltre lo schema di convenzione che verrà sottoscritto coi soggetti aggiudicatari della gara;

Dato atto che la fattispecie in oggetto si inquadra all'ultimo punto della lett. e) dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e quindi di competenza del Consiglio Comunale;

Visti i pareri di cui all'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano,

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. Di dare atto che l'Amministrazione esclude, per le motivazioni indicate in premessa, l'ipotesi di gestione diretta del centro sportivo comunale di Via Santa Caterina da Siena 1 e di procedere pertanto all'affidamento delle strutture in concessione a soggetti terzi tramite procedura ad evidenza pubblica:

	IMPIANTO	CONSISTENZA
LOTTO 1	CAMPO DI CALCIO – BOCCIODROMO – BAR – SPOGLIATOI 3/4/5/6	- Campo di calcio: struttura recintata con impianto di illuminazione - Tribuna: struttura in gradoni - Pista da atletica - Edificio spogliatoio: blocco identificato dai n. 3/4/5/6 - Depositi ubicati al piano interrato - Bar e servizi igienici per il pubblico - Bocciodromo - Aree verdi pertinenziali - Centrale termica
LOTTO 2	TENNIS – SPOGLIATOIO 1/2	- Campi da tennis - Edificio spogliatoio: blocco identificato dai n. 1/2 - N. 1 locale piano interrato ad uso deposito

3. Di approvare i seguenti criteri generali ed obiettivi per la concessione a terzi della gestione del Centro Sportivo Comunale:
 - La concessione dovrà avvenire con carattere preferenziale in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, ovvero enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;
 - Dovrà essere garantito da parte del soggetto affidatario la partecipazione ai campionati o a manifestazioni indetti da Federazioni od enti di promozione sportiva;
 - Per il lotto 1 il concessionario si dovrà impegnare a proprie spese a riqualificare gli spogliatoi 5/6 (compreso quello dell'arbitro) e alla riqualificazione del campo di bocce trasformandolo in campo polivalente entro due anni dall'aggiudicazione;
 - Per il lotto 2 il concessionario si dovrà impegnare a proprie spese a rimborsare, per il tempo necessario alla suddivisione degli impianti elettrici e di riscaldamento del campo di tennis che l'Amministrazione Comunale si impegna ad eseguire entro l'anno 2015, la quota delle spese delle utenze sostenute dall'aggiudicatario del lotto 1 secondo la ripartizione che dovrà essere concordata tra le parti e il Comune;
 - La durata della concessione dovrà essere pari a 20 anni a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione per il lotto 1 e pari a 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione per il lotto 2;
 - Il soggetto affidatario dovrà provvedere al subentro di tutte le utenze intestate al precedente gestore relativamente ai vari impianti;
 - Il soggetto affidatario dovrà fornire adeguata polizza fidejussoria o cauzione bancaria per garantire la puntuale osservanza degli oneri e degli obblighi derivanti dalla concessione;
 - Il soggetto affidatario dovrà fornire adeguata polizza di responsabilità civile che sollevi il Comune per danni causati a terzi durante la fruizione dell'impianto, e a favore del Comune per i danni causati alla struttura della malgestione dell'impianto da parte del concessionario;
 - Il Concessionario dovrà inoltre garantire l'accesso gratuito dell'impianto sportivo compatibilmente con le esigenze di gestione della struttura ai seguenti soggetti:
 - a) al Comune per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse o organizzate;

- b) ad altre Istituzioni Pubbliche e ad associazioni del volontariato e di promozione sociale per la realizzazione di attività previste dai propri fini statutari e rivolte a particolari categorie di cittadini (anziani, diversamente abili ...);
 - c) alle Istituzioni scolastiche del territorio comunale ogni qualvolta queste le richiedano;
 - d) Società sportive del Comune di Sovico che ne richiedono l'utilizzo attraverso apposito atto di giunta comunale.
- Il Concessionario dovrà applicare le tariffe di utilizzo delle strutture stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale;
 - I concorrenti potranno presentare offerta o per un singolo lotto o per entrambi i lotti;
 - Il rimborso annuo che l'Amministrazione Comunale si impegna ad erogare nei confronti del concessionario è il seguente:
 - i. € 15.000,00 per il lotto 1
 - ii. € 500,00 per il lotto 2

Le quote di cui sopra sono da intendersi quale rimborso per l'utilizzo gratuito delle strutture da parte dei soggetti di cui al punto precedente, l'utilizzo agevolato in base alle tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale, i costi di gestione degli impianti e degli interventi di riqualificazione e manutenzione ordinaria;

- Il Concessionario del LOTTO 2 verserà al Concessionario del LOTTO 1, a seguito di installazione da parte del Comune di conta consumi relativi a tutte le utenze (acqua, gas, elettricità), la quota relativa agli effettivi consumi dello spogliatoio concesso al LOTTO 2 con periodicità trimestrale e previo invio di idonea richiesta da parte del Concessionario del LOTTO 1 al concessionario del LOTTO 2;
- Il Concessionario del lotto 1 è tenuto a garantire l'apertura e la chiusura del Centro Sportivo tutto l'anno nei seguenti orari:
 - i. dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
 - ii. il sabato, la domenica e festivi dalle ore 08.00 alle ore 23.00.

Eventuali modifiche, integrazioni degli orari dovranno essere concordate tra il Concessionario del LOTTO 1, il Concessionario del Lotto 2 e l'Amministrazione Comunale.

Sarà consentita una chiusura massima di due settimane all'anno, anche consecutive, per manutenzioni ed interventi tecnici, che devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale e il Concessionario del Lotto 2 nonché nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, Pasqua, Pasquetta, 25 dicembre, 26 dicembre e 31 dicembre;

- La valutazione delle offerte dovrà tener conto dei seguenti elementi:
 - i. Valutazione del progetto tecnico – gestionale per la durata della concessione;
 - ii. Esperienza acquisita in attività di gestione di impianti sportivi;
 - iii. Radicamento nel territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
 - iv. Impegno profuso nell'organizzazione di attività a favore di bambini, giovani, diversamente abili e anziani;
 - v. Massimo ribasso nel rimborso annuo che l'Amministrazione Comunale si impegna ad erogare al concessionario;
- Di dare mandato al Responsabile del Settore competente per:
 - a) L'attivazione della procedura ad evidenza pubblica per la scelta dei concessionari nel rispetto dei criteri esposti al punto precedente, nonché di tutti gli adempimenti necessari e consequenziali;
 - b) La predisposizione dell'avviso pubblico tenendo conto che i soggetti affidatari dovranno garantire l'uso, la custodia dell'impianto, la pulizia, l'accollo delle spese di funzionamento, la direzione amministrativa, tecnica, organizzativa, l'assistenza e la sicurezza di

coloro che ne usufruiranno, nonché la realizzazione di piani di utilizzo dell'impianto stesso;

4. Di approvare lo schema di convenzione per la concessione del centro sportivo comunale di Via Santa Caterina da Siena 1, allegato alla presente;

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese per alzata di mano,

DELIBERA


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.2.2000 n. 267

Allegati:

- convenzione
- pareri

LOTTO 1


AREA DEL LOTTO



LOTTO 2



AREA DEL LOTTO





COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA S. CATERINA DA SIENA 1 – LOTTO N. ...

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella Residenza Municipale

AVENTI A ME

Dott. _____, Segretario Generale, autorizzato a rogare agli atti nella forma pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse del Comune di Sovico, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c del D.Lgs. n. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo tra le parti aventi i requisiti di legge;

SONO COMPARI

_____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ del Comune di Sovico – Codice Fiscale 00866640154 in nome e in rappresentanza del quale dichiara di agire, nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità "COMUNE"

Il Sig. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ dell'Associazione Sportiva _____ con sede in Via _____ - _____ (____), costituita con atto _____ n° _____ del _____, che nel prosieguo dell'Atto verrà richiamato per brevità "CONCESSIONARIO":

I componenti della cui identità io Segretario Comunale rogante sono certo, con questo atto convengono quanto segue

PREMESSO

- che il Comune di Sovico è proprietario del complesso sportivo denominato Centro Sportivo Comunale sito in via Santa Caterina da Siena, 1;
- che con determinazione n. ____ del ____ si è provveduto ad indire la procedura aperta rivolta a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale di Via Santa Caterina da Siena 1 – LOTTO 1 / LOTTO 2 – per anni 20, nel rispetto dei dettami dell'art. 90 comma 25 della L. n. 289/2002, della L.R. n. 27/2006 e prevedendo l'applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) secondo quanto previsto dall'art. 20, dando atto che il servizio rientra nell'Allegato IIB (categoria n. 26);
- che con determinazione n. ____ del ____, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto nei confronti dell'Associazione Sportiva _____ che è in possesso delle condizioni previste per l'istaurarsi del rapporto contrattuale con l'Ente Pubblico;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO

Il Comune conferisce in concessione all'Associazione Sportiva _____, che accetta, la gestione dell'impianto sportivo comunale di Via S. Caterina da Siena 1 – LOTTO 1 / LOTTO 2 -, di cui alla selezione pubblica indetta con determinazione n. ___ del ____.

L'impianto è corredato di:

LOTTO 1) attrezzi, spogliatoi 3/4/5/6, depositi piano interrato, locale bar, bocciodromo, centrale termica, campo da calcio, pista di atletica e spazi annessi, il tutto come meglio identificato nella planimetria allegata alla presente;

LOTTO 2) attrezzi, spogliatoi 1/2, campi da tennis e spazi annessi, un locale deposito nel piano interrato il tutto come meglio identificato nella planimetria allegata alla presente.

Gli spazi comuni saranno gestiti dal concessionario del lotto 1. Il concessionario del lotto 2 utilizzerà gli spazi comuni esclusivamente per l'accesso alle strutture proprie.

La gestione dell'impianto non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza e finalizzata:

- a) alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili nel Centro Sportivo di Via S. Caterina da Siena;
- b) alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione tra attività motoria e benessere psico – fisico;
- c) al formarsi di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà e correttezza;
- d) allo sviluppo di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

La gestione del suddetto impianto dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni del presente atto.

ART. 3 – DURATA

La concessione ha durata di anni 20 a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto per il lotto 1.

La concessione ha durata di anni 5 a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto per il lotto 2.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni e modalità risultanti dal Progetto di attuazione del Servizio predisposto da questi e presentato in sede di offerta tecnica, approvato con determina di aggiudicazione n. ____ del ____

Gli atti ed elaborati indicati al precedente si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente ad esso allegati e sono sottoscritti dalle parti le quali dichiarano espressamente essere conformi allo loro volontà, accettandone integralmente il contenuto.

Il Concessionario del lotto 1 è tenuto a garantire l'apertura e la chiusura del Centro Sportivo tutto l'anno nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 22.00;

il sabato, la domenica e festivi dalle ore 08.00 alle ore 23.00.

Eventuali modifiche, integrazioni degli orari dovranno essere concordate tra il Concessionario del LOTTO 1, il Concessionario del Lotto 2 e l'Amministrazione Comunale.

Sarà consentita una chiusura massima di due settimane all'anno, anche consecutive, per manutenzioni ed interventi tecnici, che devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale e il Concessionario del Lotto 2 nonché nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, Pasqua, Pasquetta, 25 dicembre, 26 dicembre e 31 dicembre.

ART. 5 – MODALITA' DI GESTIONE

Il Concessione dovrà usare la struttura – LOTTO 1 / LOTTO 2 – in oggetto per attività e manifestazioni sportive, con esclusione di qualsiasi altro uso sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione. Per usi diversi il Concessionario dovrà preventivamente acquisire l'autorizzazione del Comune di Sovico.

In caso di utilizzo dell'impianto da soggetti diversi dal Concessionario, quest'ultimo si impegna a far usare per allenamenti, gare ufficiali ed amichevoli, l'impianto a cui è riferita la presente convenzione – LOTTO 1/ LOTTO 2 -:

- a) in via prioritaria alle società ed associazioni sportive, agli istituti scolastici o loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente istituiti avente sede sociale nel Comune di Sovico;
- b) in subordine, se l'impianto è disponibile in quanto non richiesto dalle associazioni di cui alla lettera a), a società, gruppi e associazioni sportive non aventi sede sociale nel Comune di Sovico.

Il Concessionario dovrà inoltre garantire l'accesso gratuito dell'impianto sportivo compatibilmente con le esigenze di gestione della struttura ai seguenti soggetti:

- al Comune per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse o organizzate;
- ad altre Istituzioni Pubbliche e ad associazioni del volontariato e di promozione sociale per la realizzazione di attività previste dai propri fini statuari e rivolte a particolari categorie di cittadini (anziani, diversamente abili ...);
- alle Istituzioni scolastiche del territorio comunale ogni qualvolta queste le richiedano;
- con apposito atto di giunta comunale alle Società sportive del Comune di Sovico che ne richiedono l'utilizzo.

Il Concessionario dovrà consegnare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un rendiconto della gestione dell'anno sportivo precedente comprendente:

- le spese sostenute;
- il resoconto degli spazi concessi per l'anno sportivo precedente;
- le attività o manifestazioni svolte;
- le manutenzioni effettuate.

ART. 6 – TARIFFE

Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno delle strutture concesse, le tariffe d'uso e gli spazi/orari.

Le tariffe sono stabilite annualmente dal Comune di Sovico e inviate al Concessionario entro la fine del mese di dicembre di ogni anno.

Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questa introiterà per la gestione dell'impianto:

- i proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;
- le tariffe relative all'utilizzazione dell'impianto versato dagli utilizzatori;
- i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte all'interno dell'impianto, compatibilmente con le sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;
- i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale. Gli spazi a ciò riservati saranno concordati con l'Amministrazione Comunale e l'installazione di materiale per la pubblicità, in accordo con il gestore, può essere esercitata anche da società sportive terze che utilizzano l'impianto.

In ordine agli introiti di cui ai punti precedenti rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad asse connessi, ivi compreso il pagamento del tributo comunale sulla pubblicità.

ART. 7 – RIMBORSO SPESE

Per la gestione dell'impianto il Comune verserà al Concessionario, a titolo di rimborso spese, l'importo di € _____ (LOTTO 1/ LOTTO 2) entro il mese di ottobre dell'anno successivo.

Il Concessionario del LOTTO 2 verserà al Concessionario del LOTTO 1, a seguito di installazione da parte del Comune di conta consumi relativi a tutte le utenze (acqua, gas, elettricità), la quota relativa agli effettivi consumi dello spogliatoio concesso al LOTTO 2 con periodicità trimestrale e previo invio di idonea richiesta da parte del Concessionario del LOTTO 1 al concessionario del LOTTO 2. La medesima richiesta deve essere inviata per conoscenza al Comune.

ART. 8 – ONERI E RESPONSABILITA'

La Concessionaria, per la gestione e il funzionamento dell'impianto sportivo, si dovrà di norma fare carico dei seguenti oneri:

- utenze relative a gas, elettricità, acqua (lotto 1)
- utenze relative a gas ed elettricità campi da tennis (lotto 2) – rimborso delle stesse in atteso della separazione delle utenze in capo al Comune;
- pulizia dell'impianto sportivo e dei locali dati in concessione;
- sorveglianza e custodia degli spazi interne ed esterni dell'impianto;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi dati in concessione nonché del ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utilizzatori;
- manutenzione della centrale termica e degli elementi ad essa connessi relativamente al lotto di competenza;
- nomina del terzo responsabile per la gestione delle centrali termiche (possibilità di nomina di un unico responsabile per entrambi i lotti);
- assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva e dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
- assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà comunale;

- rispetto di tutte le normative relative la sicurezza, la prevenzione incendi ed igiene;
- obbligo di sottoscrizione di apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile.

Il Concessionario è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del Responsabile dell'Impianto, che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione.

ART. 9 – NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

Il Concessionario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo di accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato o tramite un incaricato appositamente individuato, per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'impianto sportivo.

Chiunque causi con la propria condotta dolosa, colposa od anche semplicemente omissiva, danni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature della struttura sportiva è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa ripartizione.

Sarà compito del Responsabile dell'Impianto tenere costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché gli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

ART. 10 – MANUTENZIONE

Sono a carico del Concessionario i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti dal codice civile fatto salvo gli interventi di tipo strutturali dovuti alla vetustà delle strutture ai quali dovrà sopperire il Comune. In particolare saranno a carico del concessionario, quali ad esempio, le seguenti manutenzioni:

- pulizia e disinfestazione dei locali, dei servizi, degli impianti e delle attrezzature e degli arredi, compresa la tinteggiatura dei muri, serramenti ed infissi ove e quando si rende necessario;
- manutenzione di tutto l'impianto (campi, spogliatoi, depositi, bar, alloggio ...);
- riparazioni straordinarie determinate da accertate inadempienze e imperizie;
- manutenzione periodica delle attrezzature antincendio e loro sostituzione in caso di nuovi standard normative;
- spese di personale;
- imposte e tasse relative all'esercizio del centro;
- riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di pavimenti e rivestimenti interni;
- riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di infissi e serramenti;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitarie e relative rubinetterie;
- riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni in conseguenza dell'uso;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, degli impianti di suoneria e di allarme;
- cambio lampade, interruttori, punti di presa, valvole, apparecchi illuminanti;
- verifica periodica delle attrezzature;
- verifica periodica degli idranti;
- verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete di recinzione e reti interne dell'impianto;
- riparazione e mantenimento delle pavimentazioni dei campi di gioco e degli spazi sia interni che esterni ad essi;
- necessarie sostituzione di tutte le parti mobili;
- sostituzione degli elementi della centrale termica a necessità;
- manutenzione dell'impianto di irrigazione e sostituzione delle parti ove necessario.

Il Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinati dagli stessi.

Il Concessionario deve consegnare all'Amministrazione Comunale copia di tutte le chiavi relative alle serrature di tutti gli ambienti.

Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario durante l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria.

Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.

ART. 11 – MIGLIORIE E INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE NEGLI IMPIANTI

La Concessionaria, previa autorizzazione scritta degli Uffici competente del Comune, potrà installare, a propria cura e spese, nell'area dell'impianto sportivo concesso strutture mobili o comunque amovibili per lo svolgimento delle attività compatibili con la concessione, oltre che con le leggi vigenti in materia.

Il gestore potrà, inoltre, effettuare migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo delle attività sportive dell'impianto a proprie spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Tutti gli interventi effettuati rimangono di proprietà del Comune e niente è dovuto al termine del rapporto di concessione.

Gli interventi dovranno essere realizzati dal Concessionario con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del progetto ai competenti uffici comunali per l'ottenimento del nulla osta scritto degli stessi.

Qualora il soggetto gestore effettui gli interventi di cui al presente articolo senza il necessario nulla osta preventivo da parte dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima può, senza che il gestore possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione immediata al patrimonio dell'Ente, ovvero chiedere al Gestore stesso la remissione in ripristino della situazione precedente ai lavori.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al soggetto gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti.

Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno concordate con l'Amministrazione Comunale.

ART. 12 – SPAZI PUBBLICITARI

Ogni attività di pubblicità all'interno dell'area dell'impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del gestore e deve essere conforme ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti.

Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva e delle zone circostanti.

ART. 13 – PERSONALE ADIBITO ALL'IMPIANTO

Il soggetto gestore può utilizzare il proprio personale volontario o personale esterno, purchè in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previsti dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto deve espressamente sollevare l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

ART. 14 – DIVIETO INSTALLAZIONE SLOT

È fatto assoluto divieto di installare video poker, slot machine, ed equivalenti, sia all'interno che all'esterno delle strutture.

ART. 15 – POLIZZE ASSICURATIVE

Il soggetto gestore è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto e dalla non corretta esecuzione delle manutenzioni.

Il Concessionario, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti dalla data di decorrenza di quest'ultima e con oneri a proprio carico, ha stipulato con primaria compagnia assicuratrice le seguenti polizze:

- polizza assicurativa per il proprio personale e per gli utenti del servizio;
- polizza RCT che sollevi il Comune per i danni causati a terzi durante la fruizione dell'impianto e a favore del Comune per i danni causati alla struttura concessa dalla malgestione dell'impianto (polizza n. _____ del _____ della compagnia _____ con massimale di € 2.500.000,00).

Il Comune dovrà provvedere a suo carico alla stipulazione e al mantenimento delle seguenti polizze:

- 1) responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà del fabbricato e relativi impianti;
- 2) incendio, azione del fulmine e garanzie complementari.

ART. 16 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione l'affidatario è obbligato a versare prima della stipula della stessa una cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria o cauzione bancaria. Tale cauzione dovrà coprire l'intera durata della gestione. Alla restituzione di detta cauzione l'Amministrazione provvederà nei modi di legge entro tre mesi dalla scadenza della concessione e sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli impegni contrattuali.

Prima della stipula della Convenzione il Concessionario dovrà costituire:

- per il lotto 1 una cauzione definitiva dell'importo di € 30.000,00 nelle forme della fideiussione bancaria o assicurativa contenente espressamente le previsioni di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 163/2006.
- per il lotto 2 una cauzione definitiva dell'importo di € 3.000,00 nelle forme della fideiussione bancaria o assicurativa contenente espressamente le previsioni di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione dovrà avere validità corrispondente alla durata del contratto e sarà svincolata in forma scritta dal Comune al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute, previa deduzione di eventuali crediti nei confronti della Concessionaria.

Il Comune potrà dedurre dalla cauzione gli importi a credito con riferimento in via esclusiva a quanto precisato:

- nell'articolo manutenzione e migliorie per il lotto 1
- nell'articolo manutenzioni e rimborso spese per il lotto 2.

Qualora durante la gestione del servizio la cauzione fosse parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione, il Concessionario è tenuto al suo reintegro entro il termine di 15 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione ha la facoltà – previa messa in mora del concessionario – di recedere dal contratto per colpa grave del concessionario medesimo.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, il Comune ha diritto di introitare la cauzione e di adottare tutte le disposizioni necessarie finalizzate a garantire il servizio.

ART. 17 – SICUREZZA

Il concessionario è da considerarsi a tutti gli effetti "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. In base alla normativa richiamata al datore di lavoro spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la predisposizione del DVR;
- la predisposizione del PIANO DI EMERGENZA;
- l'ottenimento del CPI in caso di modifiche dell'impianto;
- la nomina del RPP, l'addetto antincendio e primo soccorso;
- la formazione e l'informazione al personale dipendente e ai volontari;
- le prove di evacuazione in caso di emergenza;
- la segnalazione all'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria degli immobili, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari ai fini della salvaguardia e sicurezza dei lavoratori e utenti delle strutture;
- la verifica periodica degli impianti di messa a terra così come ogni altro intervento di manutenzione necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto;
- la verifica delle avvenute comunicazioni delle iniziative agli organi competenti;
- il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza e i controlli periodici delle strutture antincendio compresa l'eventuale sostituzione degli stessi;
- il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalle normative vigenti.

L'eventuale aggiornamento normativo che nel corso degli anni dovesse sostituire o modificare l'attuale norma di legge in vigore si intende qui richiamato.

ART. 18 – MODALITA' DI CONTROLLO

Il Comune di Sovico, attraverso i referenti degli uffici competenti su delega del Sindaco, effettua periodici sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione eseguiti dal soggetto gestore, lo stato di efficienza generale delle strutture.

ART. 19 – RESPONSABILITA'

Il Concessionario sarà responsabile di ogni danno derivante al Complesso imputabile a sua incuria, negligenza o trascuratezza e comunque a sua colpa. In questa ipotesi il Concessionario è espressamente tenuto a compiere a propria cura e spese le necessarie riparazioni ed adattamenti. Il Comune inoltre non risponderà di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in seguito ad incidenti durante l'utilizzo, da parte del pubblico, degli impianti, durante allenamenti, gare, manifestazioni ed altre iniziative che si svolgano nel centro ed in generale in relazione all'esecuzione di ogni attività, essendo espressamente convenuta la esclusiva responsabilità del Concessionario.

ART. 20 – SOSPENSIONE / RECESSO

L'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento potrà sospendere temporaneamente la concessione dell'impianto sportivo:

- nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive;

- per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'impianto;
- per il sopravvenire di condizioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano gli impianti non agibili;
- per ragioni di Protezione Civile.

La sospensione sarà comunicata al soggetto gestore con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali, che non consentano tale preavviso.

Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune al soggetto gestore e nulla è dovuto dal soggetto gestore alle società o associazioni che utilizzano l'impianto.

Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario nel caso di almeno due esercizi consecutivi chiusi in passività e nel caso di estinzione o scioglimento dello stesso. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata al concedente con almeno sei mesi di anticipo.

Il recesso di fatto, non ammesso nel presente articolo, comporta l'obbligazione per il concessionario del risarcimento dei danni e del pagamento di una penale pari al 50% (cinquanta per cento) dell'ammontare del danno (per ogni anno di recesso alla conclusione della concessione il 50% del contributo annuale che il Comune versa al concessionario per il numero di anni alla conclusione).

Il Concessionario, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione dell'impianto sportivo e delle sue attività fino al termine dell'anno sportivo in corso e comunque per il tempo strettamente necessario al concedente per assumere i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione.

ART. 21 – PENALITA'

Per i seguenti inadempimenti o inosservanze, il Sindaco o suo delegato applicherà le presenti penali:

- a) € 300,00 per la verifica di mancanza di pulizia della struttura;
- b) € 200,00 giornaliera per l'ingiustificata non ammissione di persone all'utilizzazione delle strutture sportive;
- c) € 150,00 per il mancato rispetto delle modalità ed orari di prenotazione;
- d) € 100,00 per ogni giorno di chiusura non autorizzato;
- e) per la mancata esecuzione delle opere programmate di manutenzione una penali pari al 10% dell'importo delle opere, nel caso vengano eseguite a seguito di diffida e pari al doppio del valore delle stesse, nel caso vengano eseguite dal concedente.

I fatti di cui al comma precedente devono essere contestati dal concedente al concessionario a mezzo di fax/lettera/email. Il concessionario ha la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di contestazione, pena l'applicazione delle penali previste.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO

Il rapporto di concessione può essere risolto, su istanza delle parti, qualora:

- 1) si verifichi l'indisponibilità dell'impianto, per cause di forza maggiore, destinata al protrarsi di almeno 18 mesi;
- 2) si verifichino inadempienze da parte del concessionario;
- 3) si verifichi che all'interno dell'impianto si sono posizionate attrezzature per il gioco d'azzardo quali ad esempio slot machine o simili;
- 4) si verifichino gravi inadempienza da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso di inadempienze l'Amministrazione Comunale richieda l'adempimento di quanto previsto essa intimerà per iscritto al concessionario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale si intenderà risolto.

Nel caso l'Amministrazione Comunale opti per la risoluzione, essa provvederà a comunicare per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di risolvere il rapporto di concessione in base all'art. 1454 del codice civile.

ART. 23 – CONTENZIOSO

In caso di controversi tra le parti le stesse si devono impegnare in prima istanza a tentare di definire tali controversi in via amichevole. Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, verrà richiesto l'intervento della competente autorità giurisdizionale.

ART. 24 – DIVIETO DI CESSIONE E/O SUB CONCESSIONE

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun locale dell'impianto concesso potrà essere utilizzato da soggetti diversi al concessionario se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune. Il Servizio Bar – LOTTO 1 – potrà essere gestito direttamente dal concessionario o affidato a terzi solo se fornito di regolare autorizzazione e nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori degli impianti oggetto della presente convenzione nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori del Centro Sportivo il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni ecc.).

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese occorrenti per la stipula della presente Convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del concessionario.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Per la definizione delle controversie è competente il giudice del FORO di MONZA.

ART. 28 - RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e il Codice Civile.

IL COMUNE

IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegati:
Planimetrie



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 28 del 09.07.2014 avente ad oggetto:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA 1 MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA – APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

favorevole

Addì, *07 luglio 2014*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA
(Ing. Simona Cazzaniga)


PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(dr.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69.

Addì 17 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

- Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.
- Il presente atto è divenuto esecutivo in data 09 LUG. 2014 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 17 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO